



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Isola d'Elba)

BANDO ORDINARIO ANNO 2025 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

In attuazione di quanto disposto dalla Legge 431/98 Art. 11 "Fondo nazionale per l'integrazione ai canoni di locazione" e della Deliberazione Giunta Regionale n.851 del 23/06/2025;

In ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 03/07/2025;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al giorno 14/08/2025 a pena di esclusione, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo si intende a parziale rimborso di quanto effettivamente corrisposto a titolo di canone di locazione nell'anno 2025.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora classificate utilmente e secondo scorrimento di graduatoria, all'attribuzione del contributo, sempre fino ad esaurimento delle risorse, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva e fino al 31/12/2025 (**il contributo è quindi relativo ai canoni di locazione corrisposti nel 2025**).

Le domande non correttamente compilate e non complete della documentazione prevista dal Bando saranno escluse.

Art. 1 Requisiti e condizioni per l'accesso al contributo

Per la partecipazione al presente Bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione, dei seguenti requisiti e condizioni:

a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

b) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente (Capoliveri), regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a loro volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune di Capoliveri. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 32.456,72;

i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia “A”

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia “B”

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera h). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani.

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il comune lo eroga solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 2 Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di apertura del bando.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati:

- il numero di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- il numero di soggetti presenti nel nucleo familiare con invalidità accertata;
- il numero di minori presenti nel nucleo familiare;
- il numero dei figli a carico;
- presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende USL;
- nuclei familiari nei quali risultino soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando.

Art. 3 Determinazione della situazione economica e patrimoniale (Accesso alle Fasce di reddito).

I concorrenti in possesso della certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del d.p.c.m n.159 /2013, non superiore a € 32.456,72 verranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito:

Fascia A - Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025(€ 16.033,42). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025 e l'importo di € 32.456,72 - Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G. R. n. 630/2013).

Art. 4 Autocertificazione dei requisiti e documentazione

E' obbligatoria al momento della presentazione della domanda essere in possesso della certificazione ISEE 2025 priva di omissioni e/o difformità o in alternativa la ricevuta della

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU). Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92, dovrà essere obbligatoriamente allegata la relativa certificazione. Per i soggetti che dichiarino "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo dovrà essere allegata la certificazione come specificato all'art.1 punto 11). Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive. L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato DPR. Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al reintegro dello stesso.

Art. 5 Articolazioni delle graduatorie

La graduatoria sarà articolata sulla base di due distinti inserimenti per i concorrenti risultati idonei:

- 1) concorrenti inseriti nella Fascia A
- 2) concorrenti inseriti nella Fascia B e una lista dei concorrenti ESCLUSI dalle suddette graduatorie per mancanza dei requisiti.

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato in base al calcolo specificatamente previsto dall'articolo 3 del presente bando, con le seguenti modalità:

- per la Fascia A partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 6
- per la Fascia B partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 6.

In rapporto all'incidenza canone reddito, calcolato sul valore ISE ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Fascia A:

Incidenza canone reddito dal 14/% al 25% ---punti

1 Incidenza canone reddito oltre il 25% fino al 35%--
--punti 2

Incidenza canone reddito oltre il 35% fino al 50% ---
-punti 3

Incidenza canone reddito superiore al 50% ----
punti 4

Fascia B:

incidenza canone reddito dal 24% al 35%----- punti

1 incidenza canone reddito oltre il 35% fino al 50% -

----- punti 2

incidenza canone reddito superiore al 50% -----

punti 3

Art. 6 Punteggi di priorità da assegnare alle fasce A e B

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una delle seguente condizioni:

- ☐ nucleo composto da una o due persone di cui almeno uno di età superiore a 65 anni con redditi derivanti da sola pensione, punti 2 (il punteggio si estende al nucleo di 3 persone laddove vi sia presenza di un soggetto di minore età, figlio o affidati dall'autorità giudiziaria)
- ☐ genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli fiscalmente a carico, punti 1
- ☐ nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre (dal 3° componente compreso, tutti i soggetti devono essere fiscalmente a carico) punti 1
- ☐ presenza nel nucleo familiare di soggetti a cui sia riconosciuta, dall'autorità competente, una invalidità superiore ai 2/3, punti 1
- ☐ nuclei familiari nei quali risultino soggetti verso i quali sia stata attivata procedura di cassa integrazione (C.I.G.) o licenziamento nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando, punti 1

I punteggi di priorità non sono cumulabili tra loro.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

In caso di parità prevale la maggiore incidenza tra il canone ed il reddito.

In caso di ulteriore parità avranno priorità i nuclei familiari seguiti dal servizio sociale con maggior numero di figli a carico.

In caso di ulteriore parità si effettua un sorteggio.

Art. 7 Formazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria provvisoria è elaborata entro il 30/08/2025 secondo i criteri stabiliti ai precedenti articoli.

La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio in forma pseudonimizzata indicando il protocollo di presentazione della domanda e la data.

Sarà inoltre indicato il punteggio riportato, l'incidenza del canone di locazione sul reddito e i valori ISE e ISEE.

Detta graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio "on line" del Comune per 10 giorni consecutivi.

Non saranno inviate comunicazioni inerenti pubblicazione della graduatoria.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso in carta libera al responsabile del servizio sociale (avendo cura di sottoscriverlo e allegare un documento valido specificando chiaramente il motivo a pena di non ammissibilità). Il ricorso deve essere presentato al protocollo del Comune di Capoliveri, per raccomandata A/R (anche in tal caso deve pervenire entro i termini) o via PEC a: comunecapoliveri@pcert.it. Trascorsi i termini per la presentazione dei ricorsi senza che ne siano pervenuti, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva.

Art. 8 Utilizzo delle risorse

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni trasferite al Comune dalla Regione Toscana ed eventualmente stanziati dall'Ente Locale ridotte proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto, inseriti in graduatoria, in base ai fondi effettivamente disponibili, in rapporto al fabbisogno teorico spettante, riservando l'80% delle risorse ai cittadini in fascia A e il 20% ai cittadini in fascia B, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva.

Il fabbisogno teorico sarà calcolato con riguardo alle ricevute relative alle mensilità effettivamente pagate da tutti i soggetti inseriti in graduatoria definitiva, dal mese di gennaio 2025 al mese di dicembre 2025.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00. Tuttavia, in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

In caso di riduzione percentuale che comporti dei centesimi in avanzo, l'esubero sarà attribuito al primo in graduatoria di fascia A, tenuto conto dell'ISEE basso.

I dati riferiti alla liquidazione del contributo agli aventi diritto saranno trasmessi all'INPS mediante portale SIUSS.

Art. 9 Durata ed entità del contributo

Il contributo ha la durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo cessa con il venir meno delle condizioni previste dall'art. 1 ovvero nel caso di esaurimento delle risorse. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

- a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;

c) qualora l'Ufficio verificasse una coabitazione, l'importo del contributo sarà ridotto in proporzione dei nuclei familiari coabitanti. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 e comunque dalla data di stipula e registrazione del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti e comunque riferito all'anno 2025 al netto degli oneri accessori. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 10 Modalità per la erogazione del contributo

I concorrenti inseriti in graduatoria definitiva, dovranno presentare ricevute e/o giustificativi di pagamento del canone di locazione entro il 15/1/2026 al protocollo comunale o via PEC comunecapoliveri@pcert.it o all'ufficio servizi sociali.

In questa fase la mancata presentazione comporta la decadenza dal relativo beneficio (senza ulteriori avvisi). Il Comune provvede alla liquidazione del contributo l'anno successivo a quello cui si riferisce il Bando (2025) in un'unica soluzione e dopo l'avvenuto trasferimento da parte della Regione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. L'accredito dell'eventuale contributo assegnato, su conto corrente o carta prepagata con IBAN, potrà avvenire solo se risulta intestato o cointestato alla persona che ha sottoscritto la domanda. Il codice IBAN (Internazionale Bank Account Number) dovrà essere allegato alla domanda sottoscritta dall'istante.

Il contributo erogato potrà essere soggetto a compensazione qualora vi siano insoluti con il Comune di Capoliveri.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Ove il richiedente o altro componente del nucleo familiare abbia beneficiato di altri contributi aventi la medesima finalità il contributo teorico sarà parametrato ai soli mesi in cui non vi è stata cumulabilità.

I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso

di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/98 come modificato con L. 269/2004).

Art.11.Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 12 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Capoliveri. Detti moduli sono distribuiti presso l'Ufficio servizi Sociali del comune di Capoliveri. Oppure sono scaricabili on line sul sito ufficiale del Comune di Capoliveri www.comune.capoliveri.li.it.

Le domande, debitamente sottoscritte e correttamente compilate, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione A PENA DI ESCLUSIONE, complete di tutti i dati necessari per i conteggi e indicare l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Non saranno ammesse istanze pervenute al protocollo comunale oltre il giorno 14/08/2025.

Art. 13 Controlli e sanzioni

Così come previsto dalla delibera regionale citata, il Comune ha facoltà di trasmettere gli elenchi degli aventi diritto alla Guardia di Finanza competente per territorio, nel caso ritenga opportuna una più attenta valutazione nel merito ai controlli previsti dalle leggi vigenti. Ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano

reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Art. 14 Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Capoliveri fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Capoliveri.

A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del servizio Sociale.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.

Art. 15 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 e decreti attuativi, alla Deliberazione di Giunta Regionale 851 del 23/6/2025 e alla Deliberazione di Giunta comunale.

Art.16 Responsabile del Procedimento.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali Dott.ssa Martina Franceschini (Legge n. 241/1990).

Art.17.Trattamento dati personali

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Il trattamento di tali dati avverrà in conformità al D.lgs. 196/2003 ed esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. sopra citato, il dichiarante ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o trattati in termini non conformi alla legge e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'ufficio servizi sociali:

0565/967646 -0565/967611.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Martina Franceschini

